

Articoli della Legge, 22 Luglio 1802, sulla Organizzazione, Giurisdizione, e competenza dei Tribunali, che si pubblicano a tenore dell'art. VI del presente Decreto.

T I T O L O V.

*Dell' Amministrazione della Giustizia
punitiva.*

Art. 81. **D**alla sentenza del Tribunale d' Appello non si corre che al Tribunale di Cassazione.

82. Si eccettua il caso in cui la prima sentenza o voto consultivo portasse l'assoluzione del prevenuto, e la seconda del Tribunale d' Appello ne pronunciasse la condanna. In questo caso solo ha luogo l'ulteriore appellazione al Tribunale di Revisione, purchè nel termine di 24 ore dall'intimazione personale fattane al condannato e al suo difensore, il condannato, o un suo Procuratore speciale dichiarar di voler ricorrere. Se la pena è di morte, il mandato speciale non si richiede. Dovrà essere espressamente avvertito il condannato nell'atto dell'intimazione della facoltà che ha di ricorrere, e farsene menzione negli atti.